

La tassazione del Trattamento di fine rapporto (TFR)

Indice

1. Introduzione	1
2. Datore di lavoro: calcolo dell'imposta, dati del 770 ed esempi	2
3. Agenzia delle entrate: calcolo dell'imposta, dati del modulo 770 ed esempio	4
4. Griglia di supporto per la riliquidazione	6
5. Possibili errori nella riliquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate	8
6. Aliquote d'imposta	8



Autore:
Georg Innerhofer
Gennaio 2007

LA TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Questo testo informa su

- la tassazione del TFR,
- possibili errori,
- le aliquote da applicare dal 1997.

Questo testo contiene le informazioni di base sulla tassazione del Trattamento di fine rapporto. In caso di bisogno le persone interessate possono rivolgersi ai Centri di Assistenza fiscale delle Organizzazioni sindacali.

1. Introduzione

In considerazione del fatto che il TFR rappresenta un reddito relativo ad un periodo di parecchi anni che spetta al lavoratore nell'anno in cui cessa il suo rapporto di lavoro, esso è soggetto a tassazione separata, in quanto altrimenti si creerebbe una situazione di eccessivo carico fiscale a causa del meccanismo della tassazione progressiva nell'anno di liquidazione del TFR stesso.

L'art. 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) è stato modificato dai D. Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile 2001, con cui il trattamento fiscale del TFR è stato equiparato a quello delle pensioni supplementari. Uno dei principi applicati è quello della separazione tra capitale e rendita. Mentre la rendita o rivalutazione è tassata con un'aliquota annuale dell'11%, il capitale che viene accumulato non viene tassato. La tassazione avviene, al momento della liquidazione, dapprima a titolo di acconto mediante il sostituto d'imposta e poi a titolo definitivo mediante l'amministrazione finanziaria. La tassazione della rivalutazione avviene mediante l'„imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR“. I nuovi criteri riguardano però solo la parte del TFR maturata a partire dal 2001. Per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000 valgono le disposizioni di cui all'art. 17 (ora art. 19) della versione del TUIR previgente alla modifica introdotta con i D. Lgs. n. 47/2000 e n. 168/2001.

Per i TFR erogati per cessazioni di rapporto successive al 31/12/2000 è pertanto necessario distinguere:

- 1) TFR maturato fino al 31/12/2000: tassazione secondo le vecchie regole;
- 2) parte del TFR maturata a partire dal 01/01/2001:
 - vanno separate le voci relative a TFR (capitale) e rivalutazione
 - la rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura dell'11%
 - il TFR (capitale) viene tassato, all'atto dell'erogazione da parte del datore di lavoro, solo "provvisoriamente" sulla base di regole ben precise; l'amministrazione finanziaria provvede poi alla tassazione definitiva in base al reddito complessivo degli ultimi cinque anni precedenti alla maturazione del diritto al TFR stesso.

La tassazione definitiva da parte dell'amministrazione finanziaria può dunque determinare un debito o un credito d'imposta a carico o a favore del contribuente. Le differenze non sono necessariamente riconducibili ad errori da parte del datore di lavoro, ma ai diversi sistemi di tassazione. Mentre il datore di lavoro effettua la tassazione della quota di TFR maturata successivamente al 2000 prescindendo dal reddito complessivo del contribuente, la tassazione definitiva da parte dell'amministrazione finanziaria si basa sul reddito complessivo degli ultimi cinque anni. Le differenze dovrebbero tuttavia riguardare solo la quota di TFR maturata successivamente al 2000, l'unica ad essere soggetta alle nuove disposizioni e dunque ad una nuova valutazione. La riliquidazione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle Entrate riguarda però in effetti anche la quota maturata precedentemente.

2. Datore di lavoro: calcolo dell'imposta, dati del 770 ed esempi

Calcolo della base imponibile

La base imponibile relativa alla quota di TFR maturata fino al 31/12/2000 è costituita dal TFR maturato fino a quella data incluse le quote di rivalutazione, con una deduzione di 600.000 Lire (309,87 Euro) all'anno.

La base imponibile della quota di TFR maturata a partire dal 01.01.2001 è pari al TFR lordo detratta la rivalutazione netta; in questo caso non si applica alcuna deduzione. Le quote di TFR conferite nel fondo pensione integrativo non entrano a far parte della base imponibile ma vengono tenute in considerazione al momento del calcolo dell'ammontare dell'imposta.

Calcolo dell'imposta lorda

Gli elementi necessari ai fini del calcolo dell'imposta sul TFR sono i seguenti:

- importo TFR (IT),
- quote di rivalutazione già tassate (RI),
- durata del rapporto di lavoro espressa in anni e frazioni di anno (durata),
- le tariffe di imposta (aliquote) in vigore al momento della maturazione del diritto al TFR.

L'importo del TFR così com'è inteso comprende le quote conferite al fondo di pensione complementare. Le quote di rivalutazione già tassate vanno detratte. L'importo va moltiplicato per 12 e diviso per la durata del rapporto di lavoro espressa in anni e frazioni di anno. In realtà la durata complessiva viene espressa solitamente in mesi. In questo caso anche il moltiplicatore va adattato. La cosiddetta anzianità convenzionale va ricompresa nel calcolo del reddito di riferimento. Relativamente a questo periodo, però, non c'è diritto alla deduzione di 309,87 Euro all'anno. Il risultato che si ottiene è il reddito di riferimento utile ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta media.

$$(IT - RI) \times 12 / \text{durata} = \text{reddito di riferimento}$$

Al reddito di riferimento si applicano le aliquote d'imposta in vigore il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per rapporti di lavoro che cessano il 31/12 si applicano dunque le aliquote fiscali che entrano in vigore il 01/01 dell'anno seguente. Il rapporto tra l'imposta così calcolata ed il reddito di riferimento dà come risultato l'aliquota d'imposta media che va ora applicata alle due basi imponibili.

Il datore di lavoro applica dunque alle due basi imponibili una sola aliquota d'imposta, individuata sulla base del periodo complessivo di riferimento (non importa se prima e/o dopo il 2000).

Calcolo dell'imposta netta

Per i TFR che si riferiscono a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a 2 anni, l'imposta viene ridotta di 61,97 Euro (120.000 Lire) all'anno, importo che viene decurtato in ragione dell'effettiva durata del rapporto di lavoro o della percentuale di lavoro part-time.

Per tutti i rapporti di lavoro cessati tra il 01/01/2001 ed il 31/12/2005, spetta una detrazione fiscale di 61,97 Euro (120.000 Lire) all'anno. Quest'importo va a sua volta ridotto in ragione della minor durata del rapporto di lavoro o della percentuale di lavoro part-time.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 2 anni che sono cessati tra il 2001 ed il 2005, spettano dunque entrambe le detrazioni fiscali. Tali detrazioni spettano anche nel caso in cui una parte del TFR sia stato conferito al fondo pensione complementare. In ogni caso le detrazioni fiscali possono essere andate a compensare solo quella parte dell'imposta sul TFR che si riferisce alla quota di TFR maturata a partire dal 2001.

Dati del modulo 770

I dati per il calcolo dell'imposta sul TFR vanno riportati dettagliatamente nel modello 770. I molteplici problemi d'interpretazione sorti negli anni scorsi relativamente alla compilazione del modello 770 hanno avuto come conseguenza la presentazione di molti 770 errati e quindi di false ingiunzioni di pagamento ai contribuenti. Per contrastare questo fenomeno, la parte del 770/2006 relativo all'anno 2005 che riporta i dati del TFR ha dovuto essere compilata in maniera ancora più dettagliata. Le istruzioni per la compilazione sono state per la prima volta corredate di esempi illustrativi. Inoltre sono state meglio circostanziate le informazioni necessarie alla riliquidazione dell'imposta sul TFR da parte dell'amministrazione finanziaria. Al fine di poter garantire da parte dell'Agenzia delle Entrate il controllo totale sulle operazioni di riliquidazione dell'imposta sul TFR effettuate a posteriori, è necessaria la compilazione della parte del modello 770 relativa al TFR oppure una dettagliata illustrazione delle modalità di calcolo del TFR stesso. Ma anche il solo CUD, che si occupa della tassazione del TFR solo per punti principali, consente di individuare eventuali errori grossolani, come ad esempio la mancanza nelle operazioni di riliquidazione dell'imposta sul TFR trattenuta dal datore di lavoro.

Esempio

Data di assunzione: 02/07/1997
 Data di cessazione del rapporto: 29/06/2005
 TFR complessivo: 30.084,23 € (imposta sulla rivalutazione già detratta)
 Quota di TFR maturata fino al 31/12/2000: 11.569,74 €

Calcolo della base imponibile fino al 31/12/2000:

deduzione: $309,87 \text{ €} \times 3,5 = 1.084,55 \text{ €}$ oppure $25,8225 \text{ €} \times 42 = 1.084,55 \text{ €}$
 base imponibile: $11.569,74 \text{ €} - 1.084,55 \text{ €} = 10.485,19 \text{ €}$

Calcolo della base imponibile dal 01/01/2000:

TFR complessivo: 30.084,23 €
 dedotta quota fino al 2000: 11.569,74 €
 dedotta rivalutazione netta: 2.296,43 €
 imponibile: 16.216,08 €

Calcolo dell'imposta lorda:

reddito di riferimento fino al 29/06/2005:
 TFR dedotta rivalutazione netta: $30.084,23 \text{ €} - 2.296,43 \text{ €} = 27.787,80 \text{ €}$
 applicazione formula (importo moltiplicato x 12 e diviso per la durata del rapporto di lavoro):
 $27.787,80 \text{ €} \times 12/8 = 41.681,70 \text{ €}$
 aliquota fiscale:

sull'importo di 41.681,70 € si applicano le aliquote in vigore nel 2005:

26.000 € x 23% =	5.980,00 €
7.500 x 33% =	2.475,00 €
8.181,70 x 39% =	<u>3.190,86 €</u>
	11.645,86 €
aliquota: <u>11.645,86 € x 100</u>	= 27,94%
41.681,70 €	

Imponibile fino al 31/12/2000: 10.485,19 €
 Imponibile dal 01/01/2001: 16.218,06 €
 Imponibile complessivo: $26.703,25 \text{ €} \times 27,94\% = 7.460,89 \text{ €}$

Calcolo dell'imposta netta

Detrazione per il periodo dal 01/01/2000: $61,97 \text{ €} \times 4,5 = 278,87 \text{ €}$
 Imposta netta: $7.460,89 \text{ €} - 278,87 \text{ €} = 7.182,02 \text{ €}$
 TFR netto da erogare: $30.084,23 \text{ €} - 7.182,02 \text{ €} = 22.902,21 \text{ €}$

Dati CUD:

Nel modello CUD vengono riportati solo l'importo del TFR complessivo (inclusa la rivalutazione netta) e l'importo della ritenuta fiscale (senza imposta sulla rivalutazione):

TFR: 30.084,23 €
 Ritenuta fiscale: 7.182,02 €

3. Agenzia delle entrate: calcolo dell'imposta, dati del modulo 770 ed esempio

L'art. 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi fornisce nel primo capoverso i criteri per la riliquidazione dell'imposta sul TFR: quest'imposta va riliquidata in base all'aliquota fiscale media dei cinque anni antecedenti la maturazione del diritto al TFR. La riliquidazione dell'imposta va effettuata dall'Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione del modello 770 da parte del datore di lavoro. L'art. 37 comma 40 del decreto Bersani n. 223/2006 ha prorogato questo termine, portandolo da tre a quattro anni. Entro questo termine va inviata al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale deve essere indicata l'imposta dovuta che va versata, senza l'applicazione di sanzioni o interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Se l'imposta non viene versata, sarà aumentata di una sanzione pari al 30% e degli interessi. L'importo complessivo viene notificato mediante l'invio di una cartella esattoriale.

Se dalla riliquidazione risulta un credito a favore del contribuente, esso va restituito automaticamente.

Anno d'imposta	Consegna 770	Termine ultimo riliquidazione
2001	2002	31/12/2005 (3 Jahre)
2002	2003	31/12/2007 (4 Jahre)
2003	2004	31/12/2008 (4 Jahre)
2004	2005	31/12/2009 (4 Jahre)
2005	2006	31/12/2010 (4 Jahre)

La riliquidazione sulla base dell'aliquota media degli ultimi cinque anni riguarda la quota di TFR maturata successivamente all'anno 2000. La tassazione da parte del datore di lavoro della quota maturata precedentemente è definitiva e non dovrebbe essere oggetto di riliquidazione. Tuttavia, nelle operazioni di riliquidazione effettuate finora dall'Agenzia delle Entrate è stata introdotta anche una lieve modifica al calcolo della tassazione della quota di TFR maturata fino al 2000. Infatti, mentre il datore di lavoro individua un unico reddito di riferimento per la durata complessiva del rapporto di lavoro dal quale deriva un'unica aliquota fiscale da applicare, l'Agenzia delle Entrate calcola l'aliquota da applicare alla quota di TFR maturata fino al 2000 in base alla durata del rapporto di lavoro fino al 31 dicembre 2000. Questa prassi non è conforme alle disposizioni relative alla tassazione del TFR né è giustificata da circolari interpretative. Ai sensi della circolare n. 29/E del 20 marzo 2001, la riliquidazione deve riguardare esclusivamente la quota di TFR maturata successivamente all'anno 2000.

Dato che il diritto alla corresponsione del TFR sorge il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, in caso di cessazione al 31 dicembre le aliquote d'imposta da applicare (datore di lavoro) sono quelle dell'anno seguente, mentre ai fini della determinazione dell'aliquota media d'imposta (Agenzia delle Entrate) va tenuto conto degli ultimi cinque anni di percezione del reddito.

Esempi cessazione rapporto di lavoro	5 anni di percezione di reddito
31/12/2005	2005; 2004; 2003; 2002; 2001
30/12/2005	2004; 2003; 2002; 2001; 2000
10/01/2005	2004; 2003; 2002; 2001; 2000
31/12/2003	2003; 2002; 2001; 2000; 1999
30/12/2003	2002; 2001; 2000; 1999, 1998
31/12/2002	2002; 2001; 2000; 1999, 1998

Al fine di calcolare l'aliquota media d'imposta, va innanzitutto determinata l'imposta di ogni singolo anno sulla base dell'aliquota fiscale in vigore in ciascuno di essi. Successivamente si rapporta la somma delle imposte alla somma degli imponibili dei 5 anni considerati. Il risultato che si ottiene è l'aliquota media. Se in uno dei cinque anni considerati manca l'imponibile, si tiene conto solo degli altri anni.

L'Agenzia delle Entrate non può procedere alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media qualora l'applicazione della tassazione ordinaria sia più vantaggiosa per il contribuente. In questo caso il TFR va aggiunto al reddito complessivo dell'anno di cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 43 dell'art. 37 del decreto Bersani prevede che l'amministrazione finanziaria non possa effettuare dei recuperi fiscali per i TFR erogati negli anni 2003, 2004 e 2005, qualora l'imposta dovuta in base alla riliquidazione non sia superiore a 100 Euro. Allo stesso modo, in caso di crediti inferiori a 100 Euro non si procede ad alcun rimborso.

Esempio:

Data di assunzione: 01/07/1989
 Data di cessazione del rapporto: 20/03/2002
 TFR complessivo: 15.606,00 € (imposta sulla rivalutazione già detratta)
 Quota TFR maturata fino al 31/12/2000: 13.734,00 €

Tassazione quota TFR fino al 31/12/2000

Reddito di riferimento fino al 31/12/2000 (si considera solo il periodo fino al 31/12/2000):
 13.734 € x 12/11,5 = 14.331,13 €

Partendo dall'importo di 14.331,13 €, si calcola l'aliquota fiscale sulla base delle aliquote in vigore nel 2002:

10.329,14 € x 18% =	1.859,25 €
4.001,99 € x 24% =	<u>960,48 €</u>
	2.819,73 €

Aliquota fiscale: $\frac{2.819,73 \text{ €} \times 100}{14.331,13 \text{ €}} = 19,68\%$

Deduzione: 309,87 € x 11,5 = 3.563 € (importo arrotondato)
 Base imponibile fino al 31/12/2000: 13.734,00 € - 3.563 € = 10.171,00 €
 Imposta sul TFR fino al 31/12/2000: 10.171,00 € x 19,68% = 2.001,65 €

Tassazione quota TFR a partire dal 01/01/2001:

Quota TFR maturata dal 2000 dedotta la rivalutazione netta: 1.724
 Determinazione dell'aliquota fiscale media degli ultimi cinque anni:
 Reddito complessivo al netto degli oneri deducibili:

2001: 19.474,00 €
 2000: 18.071,00 €
 1999: 18.165,00 €
 1998: 16.565,00 €
 1997: 17.182,00 €

Imposta 2001: 10.329,14 € x 18,00% = 1.859,25 €
 5.164,57 € x 24,00% = 1.239,50 €
 3.980,29 € x 32,00% = 1.273,69 €
 4.372,44 €

Imposta 2000: 10.329,14 € x 18,50% = 1.910,89 €
 5.164,57 € x 25,50% = 1.316,97 €
 2.577,29 € x 33,50% = 863,39 €
 4.091,25 €

Imposta 1999: 7.746,86 € x 18,50% = 1.433,17 €
 7.746,85 € x 26,50% = 2.052,92 €
 2.671,29 € x 33,50% = 894,88 €
 4.380,97 €

Imposta 1998: $7.746,86 \text{ €} \times 18,50\% = 1.433,17 \text{ €}$
 $7.746,85 \text{ €} \times 26,50\% = 2.052,92 \text{ €}$
 $1.071,29 \text{ €} \times 33,50\% = \underline{358,88 \text{ €}}$
3.844,97 €

Imposta 1997: $3.718,49 \text{ €} \times 10,00\% = 371,85 \text{ €}$
 $3.718,49 \text{ €} \times 22,00\% = 818,07 \text{ €}$
 $8.056,73 \text{ €} \times 27,00\% = 2.175,31 \text{ €}$
 $1.688,29 \text{ €} \times 34,00\% = \underline{574,02 \text{ €}}$
3.939,25 €

$\underline{4.372,44 \text{ €} + 4.091,25 \text{ €} + 4.380,97 \text{ €} + 3.844,97 \text{ €} + 3.939,25 \text{ €}} \times 100 = 23,06\%$
 $19.474,00 \text{ €} + 18.071,00 \text{ €} + 18.165,00 \text{ €} + 16.565,00 \text{ €} + 17.182,00 \text{ €}$

Imposta lorda: $1.724,00 \text{ €} \times 23,06\% = 397,55 \text{ €}$
 Deduzione: $61,97 \text{ €} \times 1,25 = 77,00 \text{ €}$ (importo arrotondato)
 Imposta netta: $97,55 \text{ €} - 77,00 \text{ €} = 320,55 \text{ €}$

Imposta sul TFR complessivo: $2.001,65 \text{ €} + 320,55 \text{ €} = 2.322,20 \text{ €}$
 Dall'imposta va detratta la ritenuta operata dal datore di lavoro: il risultato rappresenta l'imposta dovuta che va versata.

4. Griglia di supporto per la riliquidazione

Data di inizio del rapporto di lavoro				
Data di cessazione del rapporto di lavoro				
Periodo di commisurazione	anni		mesi	
Periodo convenzionale	anni		mesi	

Al fine di determinare il reddito di riferimento, il periodo di commisurazione va ridotto considerando l'intervallo di tempo che va dalla data d'inizio del rapporto di lavoro fino al 31/12/2000:

Reddito di riferimento	
Aliquota d'imposta	
Deduzione fiscale	

$\frac{\text{TFR maturato al 31/12/2000}}{\text{Periodo di commisurazione 31/12/2000}} \times 12 = \text{reddito di riferimento}$

$\frac{\text{Imposta sul reddito di riferimento}}{\text{Reddito di riferimento}} \times 100 = \text{aliquota d'imposta da applicare}$

$\text{Periodo di commisurazione 31/12/2000} \times 309,87 \text{ €} = \text{importo in deduzione}$

Il periodo convenzionale è già compreso nel periodo di commisurazione, per il quale non spetta però la deduzione pari a 309,87 €.

Quota eccedente				
Giorni di sospensione dal lavoro				
Limitazione temporale				
Part-Time	periodo	anni		mesi
	percentuale			

La quota eccedente riguarda i periodi lavorativi antecedenti il 1982 e corrisponde alle quote di TFR di cui non si deve tener conto ai fini del calcolo del reddito di riferimento.

Giorni di sospensione dal lavoro: numero dei giorni che interrompono il rapporto di lavoro (infortuni, maternità, ecc.) e che pertanto non hanno alcun effetto sul calcolo delle deduzioni per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 2 anni.

Limitazione temporale: voce barrata quando sussiste il diritto alle deduzioni per rapporti di lavoro a tempo determinato.

Part-time: va indicato il periodo nel quale il rapporto di lavoro è stato a tempo parziale e la percentuale di riduzione.

Le righe sono riportate due volte: per il periodo fino al 2000 e per quello successivo al 2000

Periodo fino al 2000: Periodo x 309,87 € x percentuale part-time = importo in deduzione

Periodo dal 2000: Periodo x 61,97 € x percentuale part-time = importo in deduzione

TFR maturato fino al 31/12/2000	
Acconti ed anticipazioni sul TFR	
Quota percentuale TFR conferito alla pensione complementare	

Il TFR maturato comprende eventuali acconti ed anticipazioni.

La quota percentuale indica di quanto deve essere ridotta la deduzione, dato che una parte del TFR confluisce nella pensione complementare. Questa aliquota non consente di calcolare l'importo che effettivamente viene conferito alla pensione complementare.

Le deduzioni non vengono ridotte se una parte del TFR viene conferito al fondo pensione complementare.

Importo netto – altre indennità maturate fino al 31/12/2000	
Importo netto – altre indennità maturate dal 01/01/2001	

Queste voci comprendono ad es. l'indennità sostitutiva di mancato preavviso oppure eventuali conguagli in sede di cessazione del rapporto di lavoro. La suddivisione avviene sulla base della stessa proporzione esistente tra il TFR maturato fino al 2000 e quello maturato successivamente. Queste indennità non vengono considerate nel computo del reddito di riferimento, mentre invece rientrano tra le voci di cui si tiene conto per la determinazione della base imponibile.

Base imponibile complessiva al 31/12/2000	
Imposta netta	

TFR maturato al 31/12/2000 – deduzione = base imponibile

Base imponibile x aliquota d'imposta applicabile = imposta netta (fino al 2000)

Base imponibile complessiva dal 01/01/2001	
Aliquota media d'imposta degli ultimi 5 anni	
Imposta lorda	
Importi in detrazione	
Imposta netta	

Periodo d'imposta dal 01/01/2001 x 61,97 € = detrazione

Imposta lorda – detrazioni = imposta netta

(solo per rapporti di lavoro cessati tra il 01/01/2001 ed il 31/12/2005 e per tutti i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 2 anni; per i rapporti a tempo determinato cessati nel periodo citato, la detrazione spetta in misura doppia)

Imposta netta complessiva	
Ritenuta fiscale complessiva	

La differenza tra la somma delle imposte nette (fino al 2000 e dal 2001) e la ritenuta operata dal datore di lavoro dà come risultato la differenza d'imposta dovuta.

(Nel calcolo vanno inseriti anche eventuali acconti, cartelle esattoriali già pagate e rimborsi di crediti d'imposta).

5. Verifiche della riliquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate

A causa del calcolo estremamente complesso possono frequentemente accadere errori nel trasferimento dei dati da parte dei datori di lavoro. Questi errori sono da ricondurre a problemi di interpretazione nella compilazione dei modelli 770 degli anni passati. È possibile che la riliquidazione dell'Agenzia delle entrate si basi su dati errati.

Possibili fonti di errori possono essere:

Errata suddivisione tra il TFR maturato fino al 2000 e quello maturato successivamente;

Errata suddivisione degli acconti relativi al TFR maturato prima e dopo il 2000;

Errato conteggio delle deduzioni (periodo calcolato in difetto, errata percentuale part-time, errata percentuale quota TFR conferita alla pensione complementare);

Errata suddivisione di altre indennità relative alle quote maturate prima e dopo il 2000;

Errata quota TFR conferita alla pensione complementare;

Errato reddito degli ultimi cinque anni;

Mancanza della ritenuta fiscale (soprattutto quando sono state erogate anticipazioni sul TFR), vedere Cud;

Mancata o errata indicazione delle detrazioni.

6. Aliquote d'imposta

Aliquote 1997

FASCE DI REDDITO (in Lire)	FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQ. IRPEF
Fino a 7.200.000	Fino a 3.718,49	10%
Oltre 7.200.000 fino a 14.400.000	Oltre 3.718,49 fino a 7.436,98	22%
Oltre 14.400.000 fino a 30.000.000	Oltre 7.436,98 fino a 15.493,71	27%
Oltre 30.000.000 fino a 60.000.000	Oltre 15.493,71 fino a 30.987,42	34%
Oltre 60.000.000 fino a 150.000.000	Oltre 30.987,42 fino a 77.468,54	41%
Oltre 150.000.000 fino a 300.000.000	Oltre 77.468,54 fino a 154.937,07	46%
Oltre 300.000.000	Oltre 154.937,07	51%

Aliquote 1998 e 1999

FASCE DI REDDITO (in Lire)	FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQ. IRPEF
Fino a 15.000.000	Fino a 7.746,86	18,50%
Oltre 15.000.000 fino a 30.000.000	Oltre 7.746,86 fino a 15.493,71	26,50%
Oltre 30.000.000 fino a 60.000.000	Oltre 15.493,71 fino a 30.978,41	33,50%
Oltre 60.000.000 fino a 135.000.000	Oltre 30.978,41 fino a 69.721,69	39,50%
Oltre 135.000.000	Oltre 69.721,69	45,50%

Aliquote 2000

FASCE DI REDDITO (in Lire)	FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQ. IRPEF
Fino a 20.000.000	Fino a 10.329,14	18,50%
Oltre 20.000.000 fino a 30.000.000	Oltre 10.329,14 fino a 15.493,71	25,50%
Oltre 30.000.000 fino a 60.000.000	Oltre 15.493,71 fino a 30.978,41	33,50%
Oltre 60.000.000 fino a 135.000.000	Oltre 30.978,41 fino a 69.721,69	39,50%
Oltre 135.000.000	Oltre 69.721,69	45,50%

Aliquote 2001

FASCE DI REDDITO (in Lire)	FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQ. IRPEF
Fino a 20.000.000	Fino a 10.329,14	18%
Oltre 20.000.000 fino a 30.000.000	Oltre 10.329,14 fino a 15.493,71	24%
Oltre 30.000.000 fino a 60.000.000	Oltre 15.493,71 fino a 30.978,41	32%
Oltre 60.000.000 fino a 135.000.000	Oltre 30.978,41 fino a 69.721,69	39%
Oltre 135.000.000	Oltre 69.721,69	45%

Aliquote 2002

FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQ. IRPEF
Fino a 10.329,14	18%
Oltre 10.329,14 fino a 15.493,71	24%
Oltre 15.493,71 fino a 30.978,41	32%
Oltre 30.978,41 fino a 69.721,68	39%
Oltre 69.721,68	45%

Aliquote 2003

FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQ. IRPEF
Fino a 15.000,00	23%
Oltre 15.000,00 fino a 29.000,00	29%
Oltre 29.000,00 fino a 32.600,00	31%
Oltre 32.600,00 fino a 70.000,00	39%
Oltre 70.000,00	45%

Aliquote 2004

FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQ. IRPEF
Fino a 15.000,00	23%
Oltre 15.000,00 fino a 29.000,00	29%
Oltre 29.000,00 fino a 32.600,00	31%
Oltre 32.600,00 fino a 70.000,00	39%
Oltre 70.000,00	45%

Aliquote 2005 e 2006

FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQ. IRPEF
Fino a 26.000,00	23%
Oltre 26.000,00 fino a 33.500,00	33%
Oltre 33.500,00 fino a 100.000,00	39%
Oltre 100.000,00	43%

Aliquote 2007

FASCE DI REDDITO (in Euro)	ALIQ. IRPEF
Fino a 15.000,00	23%
Oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	27%
Oltre 28.000,00 fino a 55.000,00	38%
Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	41%
Oltre 75.000,00	43%

La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede al comma 9 dell'unico articolo "Art. 1" il congelamento delle aliquote del 2006 per quanto concerne la tassazione del TFR. Per il calcolo dell'imposta sui redditi relativa al TFR vanno dunque utilizzate le aliquote in vigore al 31/12/2006, qualora esse siano più vantaggiose per il contribuente.